



## **CUC Campomarino – Guglionesi – Termoli**

### **Comune Capofila Termoli**

Comune di Termoli in nome e per conto dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli

**INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 SECONDO I CRITERI DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AREA ANZIANI, MINORI E DISABILI PER L'ASSISTENZA NEI CONTESTI DI VITA DEL CITTADINO RESIDENTE NEI COMUNI DELL'ATS DI TERMOLI.**

# **DISCIPLINARE DI GARA**

**CIG 7877805A55**

**CPV: 85311300/3, 85311200/4, 85311100/3**



## 1. PREMESSE

Con determina a contrarre del Responsabile Amministrativo dell'ATS di Termoli n. 884 del 18/04/2019 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la gestione e realizzazione degli interventi per l'assistenza nei contesti di vita del cittadino residente nei Comuni dell'ATS di Termoli nell'Area Anziani, Famiglia e Minori, Disabili come descritti al Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio sono i comuni dell'ATS di Termoli:

Acquaviva Collecroce, Campomarino, Castelmauro, Civitacampomariano, Guardialfiera, Guglionesi, Lupara, Mafalda, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Palata, Petacciato, Portocannone, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, Tavenna e Termoli.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile Amministrativo dell'Ambito Territoriale Sociale di Termoli, avv. Antonio Russo.

*Il Presente Disciplinare è stato redatto in conformità al Bando Tipo n.1/2017 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.*

Non essendo ancora stato adottato il D.M. relativo alle modalità attuative delle gare telematiche (rif. comunicato ANCI del 19/10/2018), considerato che la S.A. ha avviato la procedura di installazione della piattaforma telematica di negoziazione che al momento risulta essere in fase sperimentale, al fine di assicurare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte, l'offerta prodotta dai concorrenti nella presente procedura dovrà essere di tipo cartaceo e implementata dalla concorrente riproduzione, a pena di esclusione – mediante scansione digitale in formato pdf – dei documenti di gara su distinti supporti informatici (CD-ROM).

## 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale d'appalto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara
- 4) DGUE
- 5) Allegati e Modelli di partecipazione alla gara:

Allegato A: Criteri di valutazione



Modello 1. Domanda di partecipazione

Modello 2. Dichiarazione certificazioni

Modello 3. Dichiarazione Impresa Ausiliaria

Modello 4. Dichiarazione Impresa Procedura Concorsuale

Modello 5. Offerta economica

Modello 6. Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.comune.termoli.cb.it>, sezione “Avvisi”.

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo [ambito.termoli@pec.comune.termoli.cb.it](mailto:ambito.termoli@pec.comune.termoli.cb.it) almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.termoli.cb.it> alla sezione “Avvisi” nella pagina relativa all'Avviso *de quo* oppure tramite PEC all'indirizzo comunicato dalle Concorrenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [ambito.termoli@pec.comune.termoli.cb.it](mailto:ambito.termoli@pec.comune.termoli.cb.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.



### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché si tratta di una gestione associata, unitaria e coordinata di assistenza in favore di cittadini dell'ATS di Termoli nei loro contesti di vita e che riguardano le aree di intervento, area anziani, area disabilità e area famiglia e minori.

Il dettaglio delle prestazioni oggetto è il seguente:

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> )	ore	€/h	Durata del servizio in settimane	Importo
			S ( <i>secondaria</i> )				
<b>Area Famiglia e Minori</b>							
1	Assistenza educativa	85311300/3	P	5.501	€ 20,02	26	€ 110.120,01
<b>Area Disabilità</b>							
2	Assistenza domiciliare	85311200/4	P	5.402	€ 16,72	26	€ 90.321,44
<b>Area Anziani</b>							
3	Assistenza domiciliare	85311100/3	P	9.590	€ 16,72	26	€ 160.344,80
<b>a. Costo del personale</b>							<b>€ 360.786,25</b>
<b>ALTRI SERVIZI</b>							
n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P ( <i>principale</i> )	nr	€/pasto	Durata del servizio in settimane	Importo
			S ( <i>secondaria</i> )				
1	Fornitura e somministrazione pasti	85311100/3	S	700,00	€ 6,00	26	€ 4.200,00
<b>b. Costo altri servizi</b>							<b>€ 4.200,00</b>
<b>c. Totale costo dei servizi (a+b)</b>							<b>€ 364.986,25</b>
<b>d. Costo dei Servizi a base di gara (c+d)</b>							<b>€ 364.986,25</b>

<b>Somme a disposizione</b>							
IVA 5%							€ 18.249,31
Incentivazione ex art.113 del D.Lgs 50/2016							€ 7.299,73
<b>Totale somme a disposizione</b>							<b>€ 25.549,04</b>

<b>Costo complessivo dell'appalto</b>							<b>€ 390.535,29</b>
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------------



Il ribasso d'asta sarà destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art. 106 comma 2 lettera c del Codice.

L'importo a base di gara è € **364.986,25** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00, e non è soggetto a ribasso.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base d'asta di gara comprende i costi del personale che la S.A. ha stimato pari ad € **352.893,44** calcolati sulla base del Decreto Ministeriale del 02 ottobre 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e s.m.i.

L'appalto è finanziato tramite le seguenti fonti:

- 1) Fondi comunali
- 2) Fondo Sociale Regionale
- 3) FNA – Fondo Nazionale per la non Autosufficienza

Si precisa che l'ATS si riserva la facoltà di rimodulare il monte ore per servizio al fine di rendere gli stessi maggiormente conformi a eventuali esigenze emergenti. Di conseguenza, il dimensionamento del servizio è subordinato al sopraggiungere di eventuali nuove esigenze di servizio. Si precisa, altresì, che l'esecutività del presente Disciplinare di Gara con relativi monti orari è subordinata alle disposizioni regionali ed eventuali proroghe relative al Piano Sociale Regionale e conseguentemente al Piano di Zona dell'ATS di Termoli, attualmente in proroga al 30/06/2019 e alle disponibilità di risorse relative al servizio di Assistenza Educativa alla Comunicazione per l'anno scolastico 2019/2020 nonché in relazione agli interventi assistenziali scelti dai destinatari Lettera A)-FNA.

I soggetti concorrenti accettano fin da ora che le caratteristiche dei servizi potranno variare rispetto al quadro degli interventi su indicati.

## **4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI**

### **4.1 DURATA**

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è presumibilmente di 6 mesi, fino al 31/12/2019, prorogabile per ulteriori 6 mesi, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio presunta al 1 Luglio 2019.

La Stazione Appaltante (di seguito S.A.) si riserva il diritto di richiedere, per motivi di urgenza, l'esecuzione anticipata alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 32, co.8 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni o più favorevoli.

### **4.2. OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione



di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto posto alla base del presente affidamento, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 364.986,25 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali oneri per la sicurezza dovuti.

La S.A. qualora i risultati del servizio siano soddisfacenti e sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 e 63, comma 5 del d.lgs. 50/2016, di richiedere, il rinnovo per un periodo di durata massima di 6 mesi per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 5 (cinque) giorni prima della scadenza del contratto.

Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi:

a) **si procederà al calcolo della revisione prezzi se e solo se si procederà al rinnovo del contratto ed esclusivamente al verificarsi di una delle predette due condizioni.**

- o Trattandosi di appalto con prevalenza del costo della manodopera, allo scopo di assicurare la copertura dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi di quanto previsto dall'art. 950 comma 10 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50, l'aggiornamento dei prezzi verrà effettuato per le voci di costo relative al personale in caso di rinnovo del C.C.N.L. considerando unicamente le eventuali variazioni del costo del lavoro derivante dai nuovi valori minimi tabellari per ciascuna delle singole categorie in cui è inquadrato il personale dipendente.
- o Per le altre voci di costo, la variazione dei prezzi avverrà sulla base della variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT-FOI, con riferimento all'annualità precedente a condizione che si realizzino le condizioni di cui all'art. 1 comma 511 della legge L. 28/12/2015, n. 208 e s.m.i.

b) La S.A., entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti del contratto di appalto, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del d.lgs. 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;

c) Il ribasso d'asta sarà destinato ad incrementare i servizi del presente appalto secondo i limiti di cui all'art.106 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016.

La S.A. si riserva il diritto di procedere alla riduzione fino al 20% dell'importo di aggiudicazione, risultante dall'importo posto a base d'asta meno il ribasso d'asta nel caso in cui si procederà alla rimodulazione delle voci del progetto presentato e la stessa rimodulazione sia approvata dall'autorità di gestione.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 729.972,50 (settecentoventinove milanovecentosettantadue/cinquanta cents) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze sono stimati complessivamente in € 0,00.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106,



comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà



indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Per l'accertamento dell'inesistenza delle cause di esclusione di cui al presente punto, la S.A. acquisirà i documenti di prova di cui all'art. 86 comma 2 del Codice, nonché l'informazione antimafia e le ulteriori certificazioni dovesse ritenerle opportune.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'articolo 85 del Codice, nonché in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo, il possesso dei requisiti di idoneità richiesti al concorrente per la partecipazione alla gara nella





specificata forma prescelta, è attestato dallo stesso rispondendo “sì” alla domanda “Soddisfa i criteri di selezione richiesti:” della sezione a della parte IV del DGUE.

Ferma restando la possibilità di applicazione del primo periodo dell’art. 85, comma 5, del Codice, la Stazione appaltante, ai sensi del medesimo comma, richiederà all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, di presentare, prima dell’aggiudicazione, oltre al DGUE aggiornato come indicato al precedente articolo 6, i mezzi di prova di cui agli articoli 86 e 87 del Codice, specificati in corrispondenza di ogni requisito.

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

#### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti:

- a) **Iscritti** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e/o allo schedario generale delle Cooperative presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale o all’Albo Regionale sez. “A”, “B” o sez. “C” delle Cooperative Sociali; i soggetti con sede in altri Stati Membri
- b) Per le seguenti categorie di operatori economici: associazioni di volontariato o di promozione sociale, cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, imprese sociali iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, comma 2 del di cui al d.lgs. 03/07/2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” , il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione alla data di adozione dell’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ovvero i registri delle associazioni di promozione sociale nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano e i registri delle organizzazioni di volontariato delle regioni e delle province autonome; per le fondazioni del terzo settore il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Il possesso del requisito dell’iscrizione ai registri deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti gestori, la cancellazione dai citati registri (incluso il registro unico che sarà istituito ai sensi dell’art. 53 del codice del Terzo settore) comporta la risoluzione del contratto.

Per la comprova del requisito la S.A. acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.



## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

A titolo di possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co.4 del Codice devono:

- a) avere conseguito un fatturato globale d'impresa minimo annuo riferito agli ultimi tre esercizi (2016, 2017 e 2018) pari a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00 I.V.A. esclusa). Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36\*mesi di attività). In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti tale requisito deve essere posseduto nella misura minima del 60% dalla capogruppo e per la parte restante cumulativamente dalle mandanti con misura minima per ciascun mandante o altra consorziata pari al 10%;
- b) avere conseguito un fatturato specifico minimo annuo per servizi analoghi, riferito agli ultimi tre esercizi (2016 - 2017 - 2018) pari ad almeno € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 I.V.A. esclusa). I.V.A. esclusa. Per servizi analoghi si intendono: Assistenza Domiciliare Disabili, Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Educativa Scolastica e Domiciliare, Prestazioni integrative HCP;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata da idonea referenza bancaria con espresso riferimento all'oggetto della gara, rilasciata in busta chiusa da almeno un Istituto Bancario o intermediario autorizzato ai sensi della L.385/93. Tale requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa in caso di ATI (Associazione Temporanea di Impresa) o Consorzio Ordinario di Concorrenti o ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

Per le imprese costituite da meno di tre anni o che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato medio devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/ 36\*mesi di attività);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

A titolo di possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 co.1 lett. c) del Codice, i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 co. 6 del Codice:

- a) devono aver gestito negli ultimi tre anni (2016–2017–2018), per una durata pari ad almeno 18 mesi anche non consecutivi, servizi analoghi a quelli oggetto del seguente appalto. Si precisa che per servizi analoghi si intende un servizio analogo a:
  - Assistenza Domiciliare Anziani;
  - Assistenza Domiciliare Disabili;



- Sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale;
  - Assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità;
  - Prestazioni integrative HCP.
- b) Certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme UNI EN ISO 9001: 2008 per almeno uno dei servizi compresi o analoghi del presente bando.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da tutte le imprese, singole o raggruppate.

La S.A. procede alla verifica della sussistenza dei requisiti in conformità con le vigenti disposizioni normative in materia.

Ai sensi e nel rispetto di quanto disciplinato dall'art.89, D.Lgs 50/2016 s.m.i. è possibile il ricorso all'avvalimento.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi di quanto disciplinato dall'art. 83 co.9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del Codice.

#### 7.4 VERIFICA DEI REQUISITI

Per poter procedere all'aggiudicazione, la stazione appaltante richiederà pertanto al concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione, di presentare un elenco dei servizi fatti valere per dimostrare il possesso del requisito, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati.

Per i servizi effettuati dovranno essere allegate all'elenco le copie delle fatture o gli originali o copie autentiche dei certificati rilasciati dal committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Per quanto attiene gli altri requisiti di cui al punto precedente si richiederà COPIA sottoscritta digitalmente della CERTIFICAZIONE DI QUALITA'.

#### 7.5 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

I soggetti di cui all'art.45 comma 2, lett.d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Le cause di esclusione di cui all'art.6, lett. a) non devono ricorrere nei confronti di:

- a) Ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande;



- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppandi, consorziate/consorzianti;

ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alle iscrizioni di cui al precedente punto comma 7.1 lett.b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppandi, consorziate/consorzianti nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

## **7.6 INDICAZIONE PER CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Le cause di esclusione di cui all'articolo 6 "Requisiti generali", non devono ricorrere nei confronti del consorzio né dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al comma 7.1 "Requisiti di idoneità" deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.



Nel caso in cui assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale, il requisito relativo alle iscrizioni di cui al precedente punto comma 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici nel caso in cui esse assumano la veste giuridica di associazione di volontariato o di promozione sociale o di cooperativa sociale;

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Ove il consorzio abbia designato un consorziato esecutore per il quale sussistono motivi di esclusione non potrà avvalersene con la conseguenza che, ove si sia qualificato attraverso i requisiti del consorziato, risulterà esso stesso carente dei requisiti di qualificazione e quindi verrà escluso dalla gara. Ove il consorziato esecutore sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci opera l'esclusione anche per il consorzio che lo ha designato.

\*\*\*\*\*

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e devono permanere per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento nonché, per l'aggiudicatario, fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva.

Fermo restando che non è avvalibile il possesso dei requisiti di ordine generale di cui alla lettera a) dell'art. 6 del presente disciplinare, sono avvalibili:

- il requisito di cui alla lettera a) del comma 7.2. (fatturato globale d'impresa minimo annuo)
- il requisito di cui alla lettera b) del comma 7.2. (fatturato specifico minimo annuo)
- il requisito di cui al punto 7.3.a.

Non è avvalibile:

- il requisito di cui alla lettera a) del comma 7.1. (Iscrizione nel registro delle Imprese o al REA presso la Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura).



- il requisito di cui alla lettera b) del comma 7.1. (Iscrizione nei registri di volontariato o di promozione sociale, cooperative di servizi o cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali o imprese sociali)

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Non è ammesso che una impresa funga da ausiliaria esterna al raggruppamento per un concorrente e partecipi alla gara in proprio o nell'ambito di un altro raggruppamento.

Non sono soggetti ad avvalimento i requisiti che, a norma di quanto indicato nel prosieguo del disciplinare di gara, consentono la riduzione della garanzia provvisoria.

L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e nel rispetto del limite massimo stabilito per il subappalto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, purché l'ausiliario non sia incorso nelle fattispecie di dichiarazioni mendaci di cui all'art. 89, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla gara su autorizzazione del giudice delegato; se ciò è disposto dall'ANAC devono avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

In caso di necessità di ricorso all'avvalimento a causa di procedura concorsuale il concorrente può ricorrere ad una sola impresa ausiliaria, che non può partecipare in altra forma alla gara, salvo che partecipi al medesimo raggruppamento dell'ausiliata e che sia in possesso dei requisiti per svolgere il ruolo di concorrente e di ausiliaria.

Le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti per la partecipazione delle imprese ammesse al concordato con continuità aziendale si applicano anche alle imprese in fallimento autorizzate alla partecipazione alla gara.



## 9. SUBAPPALTO

Non è ammesso subappalto, il soggetto aggiudicatario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto di cui al presente bando. L'accertata violazione della presente disposizione comporterà l'immediato recesso del rapporto contrattuale, senza alcuna formalità da parte dell'amministrazione contraente che provvederà ad incamerare la garanzia fideiussoria, riservandosi di avviare azioni di risarcimento danni nonché ulteriori azioni per la tutela dell'interesse pubblico.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- a. una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto pari € 7.299,73 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- b. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'esclusione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

**La garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria Provinciale dello Stato del Comune di Termoli IBAN IT11T0100003245410300067785
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.





Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
  - i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale;





- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia, per le fideiussioni sottoscritte con firma digitale, a condizione che siano forniti i mezzi per verificare l'autenticità della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 70,00, (euro settanta/00) - CIG 7877805A55 scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'A.N.A.C. n. Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017(disponibili all'indirizzo:

[http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/\\_riscossioni](http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/home/_riscossioni)).



L'operatore economico per dimostrare l'avvenuto pagamento dovrà allegare all'offerta:

- a) in caso di pagamento diretto online mediante carta di credito dei circuiti Visa, Visa Electron (con la gestione del protocollo "certified by"), MasterCard (con la gestione del protocollo "secure code"), Diners, American Express, la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione;
- b) oppure in caso di pagamento in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale (recante il proprio codice fiscale e il CIG della procedura) rilasciato dai punti vendita abilitati.
- c) per i soli operatori economici esteri, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 000004806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. In tal caso a riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico estero dovrà allegare **la ricevuta del bonifico effettuato**.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 co. 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Termoli (86039) via Sannitica n. 5. Detto Ufficio osserva i seguenti orari di apertura:

dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:00

martedì e giovedì ore 15:00-17:30.

Sabato e festivi chiuso.

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno 07/05/2019, esclusivamente all'indirizzo della Centrale Unica di Committenza del Comune Capofila Termoli presso Comune di Termoli, via Sannitica n. 5-86039 Termoli (CB)**, a pena di esclusione. **Non farà fede il timbro postale.**

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste,



attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [*denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni*] e riportare la dicitura:

**CIG 7877805A55 INDIZIONE DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E 95 DEL D.LGS N. 50/2016 SECONDO I CRITERI DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AREA ANZIANI, MINORI E DISABILI PER L'ASSISTENZA NEI CONTESTI DI VITA DEL CITTADINO RESIDENTE NEI COMUNI DELL'ATS DI TERMOLI.**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, in modo che lascino tracce evidenti in casa di effrazione, e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni richieste potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione dei concorrenti come indicato al precedente art.2.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B è **causa di esclusione**.



**Saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32 comma 4 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

### 13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10/dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.



Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 14. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

La documentazione, in ossequio a quanto previsto all'art. 1 del presente Disciplinare, deve essere prodotta in formato cartaceo e digitale a pena di esclusione. In caso di discordanza tra le due versioni prevarrà il cartaceo.

##### 14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello 1 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;



- **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente deve allegare:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure solo nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La dichiarazione della sussistenza dei poteri rappresentativi è già compresa nel modello 1 concernente la domanda di partecipazione alla gara.

## 14.2 DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, al seguente indirizzo: <http://www.comune.termoli.cb.it> al percorso: Albo pretorio □ Bando di gara, secondo quanto di seguito indicato.

### Parte II - Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;



- dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto 15.3.1;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;

- PASSOE dell'ausiliaria;

**Non essendo previsto il ricorso al subappalto, non si richiede la compilazione della sezione D**

### 14.3 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA E A CORREDO

#### *Dichiarazioni integrative*

Le dichiarazioni integrative da rendere devono essere redatte secondo il modello 2, quale dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa, messo a disposizione dei concorrenti.

Detta dichiarazione sostitutiva di certificazioni dell'impresa deve essere sottoscritta, ai sensi degli artt. 45 e 47 D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa ed avere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore; la stessa deve essere presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo, intendendosi come tali quelli previsti dall'art. 45 comma 2 lett. a), b) e c) del D.lgs. 50/2016 e quelli previsti dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che non hanno natura plurisoggettiva, tutti se non partecipano nell'ambito di altre tipologie di operatori economici;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016;
- dai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del D.lgs. 50/2016 con Soggettività giuridica;





- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. g) del D.lgs. 50/2016;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016;

**Il concorrente deve rilasciare** l'autorizzazione qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

**(oppure )**

Dichiarare che non autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

### *Documentazione a corredo*

Fra la documentazione amministrativa di gara devono inoltre essere allegati:

a) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo a: il concorrente, qualunque sia il ruolo che ricopre; l'ausiliaria a qualsiasi titolo; il subappaltatore indicato nella/e terna/e, il consorzio esecutore.

b) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice a rilasciare la garanzia definitiva.

Per le caratteristiche della garanzia provvisoria e dell'impegno del fideiussore vedi il precedente art. 10.

c) Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (modello 6)

*Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:*

- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC di € 70,00 (centoquaranta/00). Si veda in proposito il precedente articolo 11 per le modalità di pagamento (il codice CIG è indicato nell'oggetto del presente disciplinare).

*Per i concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (ammissione al concordato con continuità aziendale):*





- una **relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

*Per i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 lettera a) e b) e punto 7.3 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 89 del Codice:*

- **dichiarazione dell'impresa ausiliaria**, redatta secondo il Modello 3 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

\_ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

\_ dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

*Per i concorrenti che devono, per disposizione dell'ANAC, ricorrere all'avvalimento a causa della sussistenza di procedure concorsuali:*

**dichiarazione dell'impresa ausiliaria per procedura concorsuale**, redatta secondo il Modello 4 disponibile fra i modelli di gara sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa ausiliaria, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore contenente:

- dichiarazione dell'impresa ausiliaria di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa, nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice con la quale l'impresa ausiliaria attesta che non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata, salva la partecipazione nell'ambito dello stesso raggruppamento, consorzio ordinario o rete di imprese del concorrente ausiliato o quale consorziato indicato quale esecutore dal concorrente ausiliato.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.



*Nel caso di ricorso all'avvalimento a qualsiasi titolo, cioè sia ai sensi dell'art. 89 del Codice che in caso di procedura concorsuale:*

• in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento deve contenere a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

*Si ricorda inoltre che le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere sottoscritte e vanno allegati i seguenti documenti:*

*a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore della domanda di partecipazione;*

*b) (se necessario) copia conforme all'originale della procura del sottoscrittore della domanda di partecipazione.*

### ***Dichiarazioni per concorrenti associati***

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

a) Copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

b) Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

#### **Per i consorzi ordinari già costituiti**

a) Atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

b) Dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Tale dichiarazione è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

#### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti**

Dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato



collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

La sottoscrizione congiunta dell'istanza di ammissione alla gara o la presentazione da parte di ciascun concorrente associato di analoga istanza di ammissione alla gara assolvono l'obbligo di rendere la dichiarazione da parte di ciascun operatore economico.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

c) dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui alle lettere b) e c) è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

b) dichiarazione che indichi la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.

La dichiarazione di cui alle lettere b) è già ricompresa nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 1, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del



soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

b1) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b2) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

b3) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Le dichiarazioni di cui ai punti b1), b2) e b3) sono già ricomprese nell'istanza di ammissione alla gara di cui al modello 2, messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente comma potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

Per il presente appalto, la dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati assume la forma di indicazione di una percentuale unica di assunzione dell'appalto che si riferisce a tutte le attività in esso comprese.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

La busta "B Offerta tecnica" contiene, a pena di esclusione, la relazione tecnica dei servizi/forniture offerti. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai diversi servizi oggetto del presente appalto e ai criteri di valutazione indicati nella tabella allegata al presente disciplinare di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.



L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1 (domanda di partecipazione).

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

È facoltà del concorrente presentare migliorie al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono quelli stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto. Sono, infatti, ammesse e valutate solo offerte migliorative del servizio.

Si raccomanda di redigere il progetto tecnico nel rispetto dei criteri di valutazione tecnica di cui all'allegato A, entro il limite massimo di 40 pagine (nr. 1 facciata) formato A4, oltre eventuali allegati ove ritenuti esplicitivi, con carattere Arial 12 ed interlinea 1,5. Non verranno valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico le pagine eccedenti il limite richiesto. Si precisa che tale impaginazione rappresenta una mera indicazione ai concorrenti e non costituisce causa di esclusione dalla gara.

La documentazione, in ossequio a quanto previsto all'art. 1 del presente Disciplinare, deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, in formato cartaceo e digitale. In caso di discordanza tra le due versioni prevarrà il cartaceo.

## 16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello 5 allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) Il prezzo complessivo offerto per l'appalto, in cifre e in lettere, IVA esclusa;
- b) Il ribasso globale percentuale offerto da applicare all'importo posto a base di gara, in cifre ed in lettere, IVA esclusa con indicazione di max 2 decimali;
- c) I propri costi annuali della manodopera, in cifre e in lettere, relativi al personale effettivamente impiegato nell'esecuzione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e dell'eventuale contratto collettivo territoriale applicato, della qualifica ricoperta da ciascun operatore e relativo costo orario;
- d) I costi aziendali dell'offerente concorrenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95 co. 10 del Codice.

In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale globale; in caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo indicato in lettere.

Il ribasso offerto deve essere unico e si applica a tutti i servizi previsti in capitolato e ai relativi prezzi-base.

L'offerta economica, deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore ed in tal caso va allegata, oltre alla copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, copia conforme all'originale della relativa procura; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1 Domanda di partecipazione.



I costi della manodopera dell'offerente non devono essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice.

La S.A. procede prima dell'aggiudicazione a verificare il rispetto di quanto sopra nei confronti del concorrente primo in graduatoria. In tale caso ove sia ravvisato che i costi della manodopera sono inferiori a quanto previsto all'art. 97 co. 5 lettera d) del Codice sarà richiesto per iscritto, all'offerente, tramite PEC, spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici/15 giorni. Ove fosse confermato che i costi della manodopera dell'offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23 co. 16 del Codice, la S.A. escluderà l'offerta del concorrente in quanto anormalmente bassa.

Nel caso in cui sia prevista la firma congiunta fra più rappresentanti legali, l'offerta economica deve essere sottoscritta dai firmatari congiunti dell'impresa.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Nelle buste B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

La documentazione, in ossequio a quanto previsto all'art. 1 del presente Disciplinare, deve essere prodotta in formato cartaceo e digitale. In caso di discordanza tra le due versioni prevarrà il cartaceo.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella allegata al presente disciplinare (allegato A) con la relativa ripartizione dei punteggi.

Ai sensi dell'art. 95 co.8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 40 per il punteggio tecnico complessivo. **Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.**



## 17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.

### 17.2.1 Criteri qualitativi

L'aggiudicazione avverrà all'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità all'art. 95 del Codice, determinata da una Commissione Giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla S.A, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi mediante l'applicazione del **metodo aggregativo compensatore**. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero/0 ed uno/1, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi applicando la sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio ponderati per il peso relativo del criterio sulla base della seguente formula:

$$P_i = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero/0 e uno/1;

$\sum_n$  = Sommatoria.

### 17.2.2 Criteri quantitativi

All'interno dei criteri della valutazione tecnica delle offerte laddove siano presenti criteri quantitativi (QN) il punteggio verrà calcolato attraverso la seguente formula:

$$P_i = W_i * [R_a / R_{max}]$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$R_a$  = Offerta della ditta

$R_{max}$  = Offerta del maggior valore

## 17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda la valutazione economica, i punteggi saranno attribuiti mediante la seguente formula:

$$P_i = W_i [O_{min} / O_i]$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al criterio;





O<sub>i</sub>=Prezzo Offerta della ditta i

O<sub>min</sub>=Prezzo Offerto Minore

## 18. COMMISSIONE AGGIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, con apposita determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 09/05/2019 alle ore 9,00 presso la sede del Palazzo Comunale di Termoli, via Sannitica n.5** e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.

La commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente la commissione procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte e le relative comunicazioni di rito;

La commissione sarà assistita, per la redazione del verbale delle operazioni svolte, da un segretario verbalizzante.

Il plico/i plichi saranno chiusi in apposito armadio chiuso a chiave.





Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

*N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.*

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## 20. APERTURA DELLE BUSTE B E C, VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Di telai sedute verrà redatto apposito verbale.

### *Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio per il contenuto dell'offerta tecnica*

Per ciascuno dei criteri di valutazione qualitativi discrezionali di cui all'allegato al presente disciplinare "Criteri di valutazione offerta" sarà attribuito alle offerte dei concorrenti un coefficiente provvisorio discrezionale pari alla media dei coefficienti discrezionali, variabili fra 0 e 1 ed espressi in valore centesimale, attribuiti da ciascun membro della Commissione valutando gli elementi di apprezzamento indicati nell'allegato al presente disciplinare.

I coefficienti provvisori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi (ivi compresa l'offerta economica), procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ]$$

Dove:

$P_i$  = Punteggio dell'offerta i-esima

$n$  = numero totale dei requisiti

$\sum_n$  = Sommatoria.

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a) i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero/0 e uno/1;



I coefficienti provvisori così calcolati costituiranno il riferimento per il calcolo del punteggio da confrontare con la soglia di sbarramento. Qualora l'offerta del concorrente non ottenga un punteggio Ptp(i) almeno pari a 40 punti non avrà superato la soglia minima di sbarramento prevista.

I coefficienti definitivi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5, si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice, sommando i punteggi così attribuiti ai singoli criteri.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte Tecniche. Nella medesima seduta la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.3.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione renderà le comunicazioni, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) per i casi di esclusione di seguito elencati:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- d) Tutti gli altri casi previsti a norma di legge.



## **21. VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

L'eventuale esclusione sarà dichiarata dal seggio di gara nella prima seduta pubblica successiva alla conclusione del procedimento di verifica di anomalia.

## **22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, aggiudica il contratto qualora dalla documentazione prodotta non emergano motivi ostativi.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, dopo aver effettuato l'eventuale procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta ove necessaria, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.



La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salva l'ipotesi di cui all'art. 32 comma 10 lett. a) del Codice. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- 1) la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice;
- 2) le coperture assicurative del capitolato;
- 3) gli eventuali contratti di mandato o le procure necessarie;
- 4) la documentazione per la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 5) la dichiarazione sulla composizione societaria ex DPCM 187/91;
- 6) ogni altro documento necessario per la stipula o per la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

### **23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Larino, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209 co. 2 del Codice, si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale d'appalto, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 2, è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010 -. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Molise, sede Campobasso, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs..



## 24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell'art. 13 GDPR (regolamento UE 2016/679), esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

## 25. DISPOSIZIONI VARIE E COMPLEMENTARI

Si ricorda che:

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare di gara;
- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostituiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;
- gli atti e i documenti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta;
- la S.A. si riserva la facoltà di posticipare la data comunicata per la seduta pubblica di gara dandone tempestiva comunicazione tramite PEC, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa a riguardo;
- si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida;
- la S.A. si riserva il diritto insindacabile di revocare la presente procedura di gara in ogni fase del procedimento; con la presentazione dell'offerta, gli operatori concorrenti riconoscono di aver accettato tacitamente quanto disposto dal presente disciplinare. La presentazione dell'offerta non potrà dunque costituire vincolo alcuno a carico della S.A., nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 Codice Civile.
- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante;
- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

Al solo fine di conservare la documentazione degli atti e dei documenti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dalla S.A. Comune capofila Comune di Termoli, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

## 26. RICORSI

Avverso il presente disciplinare di gara è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul profilo di committente.